

## Circolare informativa – area tributaria

### Emendamento alla finanziaria: Super e iper-ammortamenti sostituiti da un credito d'imposta per beni strumentali nuovi

La nuova agevolazione, introdotta da un emendamento al Ddl. di bilancio, sarebbe prevista per il 2020: **Credito d'imposta** per beni strumentali nuovi al posto di super e iper-ammortamenti. Un emendamento all'art. 22 del Ddl. di bilancio 2020 prevedrebbe che la maggiorazione del costo ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing venga sostituita con il diverso meccanismo del credito d'imposta, ridefinendo quindi la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal piano "Industria 4.0".

In particolare, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato sarebbe riconosciuto un credito d'imposta definito in misura diversa a seconda della tipologia di beni agevolabili.

Oggetto dell'agevolazione rimangono gli investimenti in beni materiali nuovi **strumentali** all'esercizio d'impresa.

Rimangono **esclusi**: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR (trasporto di persone); i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti (quest'ultima esclusione rappresenta una novità rispetto all'attuale disciplina).

In merito alla determinazione dell'agevolazione sarebbe riconosciuto un credito d'imposta in **misura differenziata** in relazione alla tipologia di investimenti.

**Superammortamento**: Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0", il credito d'imposta sarebbe riconosciuto non solo alle imprese, ma anche agli esercenti arti e professioni, nella misura del **6% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Tale misura sostituirebbe quindi gli attuali super-ammortamenti, che, nella versione in vigore, prevedono una maggiorazione del 30%, con tetto massimo agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro.

**Iperammortamento**: Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta sarebbe invece riconosciuto, solo alle imprese, nella misura del **40%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20% tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro. Tale misura sostituirebbe quindi gli iper-ammortamenti, che, nella versione in vigore, prevedono il riconoscimento di una maggiorazione con diversi scaglioni (170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro), ma con un tetto massimo agli investimenti pari a 20 milioni di euro.

In tal caso resterebbe ferma la necessità di una perizia, ma per beni di valore superiore a 300.000 euro (rispetto agli attuali 500.000 euro).

Per gli investimenti relativi a beni compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta sarebbe riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **700.000 euro**. Tale misura sostituirebbe la maggiorazione del 40% per i **beni immateriali** – attualmente riconosciuta soltanto ai soggetti che beneficiano dell'iperammortamento – che, nella versione in vigore, non prevede alcun tetto massimo agli investimenti.

Il nuovo credito d'imposta, sia per i beni "ordinari" che per quelli "4.0", sarebbe utilizzabile esclusivamente in **compensazione mediante il modello F24 in 5 quote annuali** di pari importo (ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali agevolabili), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni 4.0.

Il nostro studio ha effettuato una stima dell'effetto dovuto al cambiamento di sistema:

- per le società di capitali (srl, SpA, comunque soggetti Ires) cambierebbe ben poco, il vantaggio fiscale risulterebbe lievemente inferiore rispetto al sistema attuale del super- e iperammortamento;
- per le imprese individuali, liberi professionisti e società di persone (soggetti Irpef) l'esito invece dipende fortemente dall'ammontare del reddito complessivo delle persone: se l'imprenditore (o il socio) ha un reddito medio basso (aliquota del 23 o 27%), il vantaggio sarà di poco inferiore all'attuale, se invece si ha un reddito elevato (aliquota del 43%) vi sarebbe una forte diminuzione del vantaggio fiscale, specie nell'ipotesi dell'iperammortamento; se invece è a reddito zero o molto basso o in perdita il nuovo sistema sarebbe addirittura più vantaggioso.

In ogni caso, il nuovo credito d'imposta non si applicherebbe agli investimenti effettuati nel 2020 per i quali viene versato l'**acconto del 20%** entro il 31 dicembre 2019, che potranno invece beneficiare degli attuali super e iper-ammortamenti nel termine "lungo" (effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno 2020 per i super, entro il 31 dicembre 2020 per gli iper. Se pertanto si vuole avere la certezza di poter applicare le regole attuali, bisogna ordinare entro il 31.12.2019 il bene (con data certa, p.es. tramite PEC) e il fornitore deve accettare l'ordine, e si deve versare un acconto pari (almeno) al 20% entro il 31.12.2019.

Merano, dicembre 2019

## STUDIO CONTRACTA

Visitate la nostra pagina web: [www.contracta.it](http://www.contracta.it)